

## **CRITERI DI VALUTAZIONE**

**Base di valutazione per le materie plastiche  
e altri materiali organici a contatto con  
l'acqua potabile<sup>1,2</sup> (KTW-BWGL)**

PROGETTO DI

<sup>1</sup> Notificato ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

<sup>2</sup> Notificato con il numero 2025/xxx/D

## I. Modifiche

Sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al punto 2 Campo di applicazione, dopo la seconda frase è inserito il seguente comma:

"In alternativa, i requisiti della decisione di esecuzione (UE) 2024/368 si applicheranno agli elastomeri e agli elastomeri termoplastici a decorrere dal 1º marzo 2026. Va osservato che i requisiti della base di valutazione KTW e i requisiti della decisione di esecuzione (UE) 2024/368 devono essere considerati separatamente. Non è possibile mescolare o combinare i documenti normativi e le loro specifiche".

2. Al punto 5.2.2 Sostanze di partenza non elencate alla lettera a) Basso uso, dopo il paragrafo 1 è aggiunto quanto segue: "I monomeri con un tasso massimo di applicazione inferiore allo 0,5-% (m/m) rispetto al prodotto finale di un materiale, necessari per regolare la lunghezza della catena/reticolazione e che sono incorporati nella catena polimerica, possono essere utilizzati se viene rispettata la restrizione di migrazione  $MTC_{\text{tap}} = 0,1 \mu\text{g/l}$ ."

3. Al punto 5.3.3 Requisiti di torbidità e colorazione, il nome della norma "DIN EN ISO 7027: 2016-11" è sostituito da "DIN EN ISO 7027-1: 2016 11".

4. Nella seconda frase del punto 5.4.2 Requisiti del riempitivo, "conformemente alla norma DIN 53770<sup>14</sup> parti 1 e 13" è modificato in "conformemente alla norma DIN 53770<sup>14</sup> parti 1 e 16". Nella nota a piè di pagina 14, la parte 13 è soppressa.

5. Al punto 5.4.2 Requisiti del riempitivo, ad esempio per il fluoruro, il termine "valore del parametro" è sostituito dal termine "valore limite".

6. Al punto 5.4.3 Requisiti relativi ai coloranti, il riferimento alla parte 13 della norma DIN 53770 è soppresso al paragrafo 4.

7. Al punto 5.6.3 Requisiti per le prove effettuate utilizzando il metodo volumetrico (metodo 2), la tabella 4 è così modificata:

**Tabella 4: Valutazione dei risultati delle prove eseguite con il metodo 2 ai sensi di quanto previsto dal DIN EN 16421: 2015-05**

Requisito	Informazioni sui risultati delle misurazioni del metodo 2 secondo DIN EN 16421						
	1a	1b	1c	1d facoltati vo	2a	2b facoltati vo	3a
M1							
M2							
facoltativo							
M3							

1a      1b      1c      1d  
facoltati  
vo      2a      2b  
facoltati  
vo      3a

M1      Tutti i valori  $\leq (0,05 \pm 0,02) \text{ ml}/800 \text{ cm}^2$

M2      Se  $1a \geq 1b$ ,  $1a$  **non** è utilizzato per la valutazione      Tutti i valori  $\leq (0,12 \pm 0,03) \text{ ml}/800 \text{ cm}^2$ , dove  $1c \leq 1b$  e  $3a \leq 2a$

facoltativo      Se  $1a < 1b$  e  $1a \leq (0,12 \pm 0,03) \text{ ml}/800 \text{ cm}^2$       Se  $1b \geq 1c$ ,  $1b$  **non** è utilizzato per la valutazione      Tutti i valori  $\leq (0,12 \pm 0,03) \text{ ml}/800 \text{ cm}^2$ , dove  $1d \leq 1c$  e  $2b \leq 2a$  e  $3a \leq 2a$

M3      Se  $1a \geq 1b$ ,  $1a$  **non** è      Tutti i valori  $\leq (0,20 \pm 0,03) \text{ ml}/800 \text{ cm}^2$

Requisito	Informazioni sui risultati delle misurazioni del metodo 2 secondo DIN EN 16421		
facoltativo	<p>utilizzato per la valutazione</p> <p>Se <math>1a &lt; 1b</math> e <math>1a \leq (0,20 + 0,03) \text{ ml}/800 \text{ cm}^2</math></p>	<p>dove <math>1c \leq 1b</math> e <math>3a \leq 2a</math></p> <p>Se <math>1b \geq 1c</math>, <math>1b</math> <b>non</b> è utilizzato per la valutazione</p>	<p>Tutti i valori <math>\leq (0,20 \pm 0,03) \text{ ml}/800 \text{ cm}^2</math>, dove <math>1d \leq 1c</math> e <math>2b \leq 2a</math> e <math>3a \leq 2a</math></p>

PROGETTODI

**Osservazione:**

*esiste una tendenza all'aumento dei valori misurati da considerare conformemente alla tabella 4 per il requisito M2 o M3 se la differenza tra i valori misurati da valutare è > 0,06 ml/800 cm<sup>2</sup>.*

8. Al punto 5.7 Prodotti multistrato, al paragrafo 5, il riferimento al punto 6.3.1 è modificato al punto 6.3.

9. Al punto 6.1 Valutazione della formulazione, il paragrafo 4 è modificato come segue:

"Se nell'elenco positivo corrispondente sono utilizzate sostanze di partenza polimeriche con la specifica "Massa molare > 1000 Da" o se sono utilizzate sostanze di partenza polimeriche conformemente al punto 5.2.2, lettera e), oltre alle impurità da indicare devono essere richieste anche informazioni sulla distribuzione del peso molecolare e sulle proporzioni degli oligomeri con masse molecolari inferiori a 1000 Da."

10. Al punto 6.3.1 Esecuzione della prova di migrazione, dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo:

"La prova dell'acqua calda riguarda l'applicazione dei prodotti che entrano in contatto con l'acqua calda; non è necessaria alcuna prova supplementare dell'acqua calda."

# **Appendici alla base di valutazione per le materie plastiche e altri materiali organici a contatto con l'acqua potabile (KTW-BWGL)**

## **Parte specifica del polimero**

### **Appendice A Plastica**

11. Al punto A.1.1 Materie plastiche, nella prima frase, "(secondo la norma DIN EN 472:2013-06)" è sostituito da "(secondo la norma DIN EN ISO 472: 2013-06 e DIN EN ISO 472/A1: 2019 03)".
12. Al punto A.2 Elenco positivo delle materie prime per la produzione di materie plastiche, la prima frase è modificata in:  
"Solo le sostanze autorizzate di cui al regolamento (UE) n. 10/2011 (elenco dell'Unione) e al regolamento (UE) n. 2024/3190 (elenco dell'Unione sulle materie plastiche), le sostanze ammesse per la plastica negli elenchi positivi 4MSI e le materie prime elencate nella tabella A-1 possono essere utilizzate per la fabbricazione di materie plastiche a contatto con l'acqua potabile."
13. Nella tabella A-1, alla seguente voce relativa alla sostanza è aggiunto il seguente numero CAS:  
"Proteina di frumento con n. CAS 93384-22-6 nella tabella A-1 Additivi e coadiuvanti."

### **Appendice B Rivestimenti organici**

14. Al punto B.2.2 Informazioni sulla composizione, nella seconda frase "(DIN EN ISO 4618: 2015-1)" è sostituito da "(DIN EN ISO 4618: 2023-05)".
15. Al punto B.3.1.1.9 "Altri monomeri", è aggiunto quanto segue:

Rif. n.	N. CAS	Sostanza	Restrizione MTC <sub>tap</sub> in µg/l	Altri vincoli
	1071-93-8	acido adipico diidrazide	2,5 0,1 per idrazina	solo per rivestimenti in polvere
2008 0	2495-37-6	metacrilato di benzile	300 come acido metacrilico	

16. Al punto B.3.1.9 Coadiuvanti alla polimerizzazione, sono aggiunte le seguenti voci:

Rif. n.	N. CAS	Sostanza	Restrizione MTC <sub>tap</sub> in µg/l	Altri vincoli
	34562-31-	3,5-dietil-1,2-diidro-1-	0,1	solo per acqua

Rif. n.	N. CAS	Sostanza	Restrizione MTC <sub>tap</sub> in µg/l	Altri vincoli
	7	fenile-2-propilpiperidina	0,1 per 2-propil-3-etilchinolina	fredda
	603-35-0	trifenilfosfina	0,1 0,1 per ossido di trifenilfosfina	

17. I seguenti numeri CAS sono aggiunti alle seguenti voci relative alle sostanze nella tabella B-1:
- "Acidi grassi di olio di mais con n. CAS 68308-50-9 al punto B.3.1.1.8"  
 "Acidi grassi di olio di pesce con n. CAS 91051-07-9 al punto B.3.1.1.8"  
 "Polvere di zinco con numero CAS 7440-06-0 di cui al punto B.3.1.2"  
 "Proteina di frumento con n. CAS 93384-22-6 di cui al punto B.3.1.7"

## Appendice C Lubrificanti

18. Nella tabella C-1, alla seguente voce relativa alla sostanza è aggiunto il seguente numero CAS:
- "Proteina di frumento con n. CAS 93384-22-6 di cui al punto C.3.1.3"

## Appendice D Elastomeri

19. Nella tabella D-1, alle seguenti voci relative alle sostanze sono aggiunti i seguenti numeri CAS:
- "Fibre di carbonio con numero CAS 308063-56-1 di cui al punto D.4.1.2"  
 "Resine idrocarburiche da petrolio, idrogenate con il numero CAS 88526-47-0 di cui al punto D.4.1.3"  
 "Proteina di frumento con n. CAS 93384-22-6 di cui al punto D.4.1.5"

### II. Entrata in vigore

Il sesto emendamento entra in vigore il xx. xx. 2025, un giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale federale.